



CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA

PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO ARTE DI STRADA

Approvato con Delibera di C.C. 29 del 07/06/2012

ART. 1

Il Comune di Anguillara Sabazia riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive, con i requisiti e secondo la normativa attualmente vigente.

Le figure riconosciute come artisti di strada, sono le seguenti:

giocolieri , saltimbanchi, mimi, suonatori, attori, burattinai, trovatori, esoterici, madonnari , poeti.

ART. 2

L'Arte di strada, rimanendo fermo il possesso delle prescritte autorizzazioni, è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento e, comunque, in modo tale da non ostacolare le attività scolastiche, le normali attività lavorative, commerciali, la libera circolazione dei veicoli e dei pedoni nonché l'accesso alle abitazioni, locali, immobili ecc., né lo svolgimento di altri eventi e/o manifestazioni.

ART. 3

L'artista di strada potrà esibirsi nello stesso luogo per un tempo massimo di due ore continuative nell'arco dell'intera giornata. Eventuali attrezzature foniche non dovranno superare le emissioni sonore previste dalla vigente normativa.

ART. 4

La performance artistica non dovrà essere legata ad un messaggio pubblicitario e lo stesso artista non potrà comunicare messaggi pubblicitari, né potranno essere collocate strutture, manifesti o altri mezzi a fini di pubblicità.

Ogni performance artistica potrà coinvolgere un numero ristretto di artisti (massimo 10 elementi).

ART. 5

Le performance artistiche non potranno vedere coinvolti animali (vivi o imbalsamati) e minori, salvo, per questi ultimi, specifica autorizzazione delle autorità competenti. Per l'esercizio di tecniche di disegno ("madonnari") dovranno essere utilizzati materiali che non danneggiano il sedime.

ART. 6

Le fasce orarie entro le quali possono svolgersi le esibizioni degli artisti, nel rispetto della normativa vigente (quiete pubblica, viabilità, ordine pubblico, inquinamento acustico ecc.)

individuare all'interno degli spazi pubblici (piazze storiche, isole pedonali, luoghi d'incontro, spazi ove sono in corso iniziative), sono le seguenti:

dall'1 ottobre al 31 marzo: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00

dall'1 aprile al 31 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00

dall'1 giugno al 30 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00

Le esibizioni degli artisti possono derogare dagli orari stabiliti nel presente Regolamento se comprese nelle aree già impegnate da manifestazioni promosse o comunque già autorizzate dall'Amministrazione; in questi ultimi casi varranno come orari di termine delle esibizioni quelli previsti dalle manifestazioni stesse.

ART. 7

L'attività dell'artista di strada va intesa esclusivamente come attività creativa, prodotto dell'ingegno o di invenzione. L'artista per la sua attività non potrà richiedere il pagamento di compensi di qualsiasi natura o a qualsiasi titolo dovendo essere l'offerta, da parte del pubblico, libera, detta comunemente "a cappello".

ART. 8

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è sottratta al regime dell'occupazione del suolo pubblico e non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui all'art. 4.

ART. 9

L'artista di strada risponde, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

ART. 10

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o a cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti.

ART. 11

Le norme contenute nel presente Regolamento sono adottate in conformità alle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto di esse.